



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 30 del 4 agosto 2000

Sommario

- **Asili nido: per il SIULP ci vogliono più risorse**
- **Sostituzione pistole Beretta 92S-SB-SBM**
- **Controllo medico: quali regole deve seguire?**
- **Operatori sanitari della Polizia di Stato – Funzioni**
- **Immigrati: è costituzionale l'espulsione per ragioni di urgenza di controllo**
- **Mense obbligatorie di servizio: composizione della razione viveri in natura e relativi controvalori giornalieri**
- **Rimborso spese di cura per invalidità dipendente da causa di servizio**
- **Buone vacanze!**

**Asili nido: per il
SIULP ci
vogliono più
risorse**

Come preannunciato, il 1° agosto si è tenuto presso il Dipartimento il previsto incontro per stabilire i criteri con cui procedere al rimborso delle rette degli asili nido, relativamente agli scolastici 1998/99 e 1999/2000.

Il SIULP in quella sede ha ribadito che ancor prima di stabilire i criteri occorre sciogliere due nodi fondamentali; il primo attiene alla riapertura dei termini entro i quali poter presentare la domanda, rispetto a quelli già fissati nella circolare emanata in merito; il secondo, ancora più importante, attiene alla necessità di reperire ulteriori risorse da destinare a questo istituto.

In funzione di quanto evidenziato la seduta è stata aggiornata con l'accordo che l'Amministrazione faccia una nuova circolare con cui si riaprono i termini (almeno sino alla metà del mese di settembre, considerato che molti colleghi in questo mese sono in ferie) e che invii una richiesta al Ministro per reperire ulteriori risorse da assegnare ai colleghi che sono in attesa dei rimborsi.

Non appena vi saranno nuovi sviluppi, saranno tempestivamente comunicati.

**Sostituzione
pistole Beretta
92S-SB-SBM**

Trascriviamo la nota del Dipartimento in risposta a quella della Segreteria Nazionale con cui si chiedeva la sostituzione delle pistole d'ordinanza perché non rispondenti ai requisiti di sicurezza imposti dal D.Lgs 626/94.

"Al riguardo si informa che a cura della competente Direzione è stata avviata la graduale sostituzione delle pistole Beretta mod. 92S - SB - SBM con altro mod. 92 FS Beretta ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze dell'operatore di polizia."

**Controllo
medico: quali
regole deve
seguire?**

Riceviamo il seguente quesito:

"Durante la malattia ho avuto due volte il controllo medico. Una volta non ero in casa perché costretto ad uscire per la fisioterapia. Sono stato così obbligato a recarmi in ambulatorio, con grande difficoltà. Ora mi è stato detto che c'è stata una sentenza della Magistratura la quale stabilisce che il lavoratore non è tenuto a rimanere in casa, nemmeno durante le fasce orarie di legge, dopo la prima visita di controllo e che la visita fiscale non può ridurre i giorni dati dal proprio medico. Di che sentenza si tratta?"

Le sentenze a cui fa riferimento il quesito sono due. La prima è la n. 1942, emessa dalla Cassazione Civile - Sezione Lavoro - il 10 marzo 1990. Essa conferma il principio, da tempo sostenuto dal SIULP, per il quale il dipendente dopo la prima visita di controllo non è più tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19) stabilita dal D.M. 8.1.85 pubblicato sulla G.U. n. 33 del 7.2.86.

La stessa chiarisce anche quando decade il diritto all'indennità di malattia. Si riportano due stralci:

"A norma dell'art. 5, 14° comma, del D.L. 12 settembre 1983 n.463 (convertito, con modifiche, nella legge n. 638 del 1983), una volta accertato dalla visita del medico di controllo lo stato di malattia del lavoratore e formulato il relativo giudizio prognostico, non sussiste un obbligo del lavoratore di rispettare le fasce orarie di reperibilità ai fini di ulteriori accertamenti domiciliari in ordine al permanere delle condizioni patologiche – e va pertanto escluso che l'assenza del medesimo in sede in una successiva ispezione domiciliare possa comportare decadenza dall'indennità per il periodo di malattia già accertato – atteso il carattere eccezionale della limitazione della libertà di movimento imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità e tenuto anche conto che la persistenza dell'obbligo anzidetto si tradurrebbe nell'imposizione di un forzato riposo quotidiano non sempre compatibile con gli opportuni metodi di cura, quanto ai tempi ed ai luoghi della medesima".

"Ai sensi del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modifiche, nella legge n. 638 del 1983), in correlazione al disposto del decimo comma dello stesso articolo, la decadenza dal diritto all'indennità di malattia è collegata solo alla mancata (ed ingiustificata) presenza del lavoratore in sede di visita di controllo domiciliare – nelle fasce orarie di reperibilità – e in sede di visita collegiale presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici, essendo escluso che a tali visite collegiali siano assimilabili i controlli ambulatoriali per accertamenti generici con riguardo all'evoluzione della malattia dei lavoratori già sottoposti a visita di controllo".

La seconda, di cui si trascrive parte, è della Cassazione Civile, n. 7167 del 1° settembre 1987, dalla quale si evince che l'eventuale limitazione dei giorni di malattia fatta dal medico di controllo, rispetto ai giorni dati dal medico curante, non ha nessuna efficacia.

"L'art. 5, 2° comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (il quale stabilisce che il controllo delle infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda) ha obbligato il datore di lavoro a ricorrere, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della malattia del lavoratore, a strutture pubbliche, tali perciò da offrire garanzie di obiettività, ma non ha assegnato una particolare efficacia probatoria al certificato del medico di controllo, sicché, in particolare, è da escludere che il lavoratore abbia l'ulteriore obbligo di comunicare al datore di lavoro la propria persistente indisponibilità per un periodo successivo a quello indicato nella prognosi del medico di controllo ove questa non coincida, perché più limitata, con quella del proprio medico curante".

**Operatori
sanitari della
Polizia di Stato

funzioni**

Riportiamo la risposta del Dipartimento in merito al nostro quesito sulle funzioni degli operatori sanitari.

“Si fa riferimento alla nota di codesta O.S. con la quale ha richiesto notizie in relazione all’impiego dell’operatore sanitario in qualità di autista.

Al riguardo, premesso che l’attività in questione non risulta disciplinata dal decreto ministeriale del 18 luglio 1985, relativo ai profili professionali dei tecnici della Polizia di Stato, si ritiene che gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, se in possesso di patente ministeriale, possano espletare mansioni di autista qualora queste siano direttamente connesse e funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali loro demandati, in relazione al profilo professionale di appartenenza.

E’ pertanto da escludere l’utilizzazione sia pure temporanea o occasionale come autista, qualora non ricorrano le condizioni suindicate.”

**Immigrati: è
costituzionale
l’espulsione
per ragioni di
urgenza di
controllo**

Rispondiamo, facendo riferimento alla sentenza n. 161 del 26.7.00 emessa dalla Corte Costituzionale, ai numerosi quesiti che ci sono pervenuti in merito alla costituzionalità delle procedure di espulsione adottate nei confronti di cittadini extracomunitari.

Secondo tale sentenza non esistono ostacoli di legittimità costituzionale alle norme contenute nei decreti in materia di politica dell’immigrazione e regolanti la procedura di espulsione dei cittadini non appartenenti all’Unione Europea. I decreti in questione sono fondamentalmente due, succedutisi nello spazio temporale di un biennio, a precisare le modalità di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale: il decreto legge 17 maggio 1996, n. 269, e il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale ultimo si presenta tuttora come “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. La Consulta non vi ha ravvisato motivo di contrasto con la nostra Costituzione e ha risposto negativamente alle numerose richieste di revisione, pervenute da diverse magistrature nazionali. Sono state puntualmente respinte le obiezioni sollevate dal Pretore di Ancona, in merito alla necessità istitutiva di un contraddittorio, nel caso di opposizione al decreto prefettizio di espulsione (particolare procedurale non previsto nella originaria normativa, ma solo successivamente introdotto). Lo stesso è avvenuto per le obiezioni del pretore di Padova, in merito alla disciplina di riassunzione dei ricorsi proposti dinanzi ai giudici incompetenti per territorio. E così anche per le obiezioni del pretore di Palermo e del TAR della Toscana, in merito all’esiguità dei termini concessi all’espulso per disporre la propria difesa. Con distinte motivazioni e con l’indicazione di talune cautele

nella lettura dei disposti normativi, la Corte Costituzionale ha tuttavia escluso che si potessero ravvisare contraddittorietà tra le norme sull'immigrazione e il resto della nostra legislazione. Vero è che tali norme sono state concepite anche nel "generale interesse dell'ordinamento al celere compimento dell'attività processuale soggetta a termini di decadenza" e nel caso in esame, spiega la Corte nella sua disamina, le ragioni di urgenza ed efficacia nell'esercizio del controllo all'immigrazione hanno certamente considerazione privilegiata.

Mense obbligatorie di servizio: composizione della razione viveri in natura e relativi controvalori giornalieri

Con decreto del Ministro della Difesa, in data 6 dicembre 1999, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi dell'art. 14 – comma 4 – della legge 28 luglio 1999, n. 256 sono state approvate, per l'anno finanziario 2000, nuove tabelle concernenti la composizione della razione viveri in natura, dei generi di conforto e delle quote di miglioramento vitto da attribuire al personale militare avente diritto.

Il medesimo trattamento alimentare è assicurato anche al personale della Polizia di Stato, come previsto dall'art. 22 – comma 4 – della legge 23 dicembre 1999, n. 489, che rinvia alle predette tabelle.

Nel citato provvedimento interministeriale vi sono alcuni significativi elementi di novità finalizzati, da un lato, a migliorare il profilo dietetico-alimentare della razione viveri e, dall'altro, a semplificare l'attività amministrativo-contabile eliminando una serie di trattamenti accessori.

In sostanza, sono previste tre tabelle: ordinaria, media e pesante, il cui valore giornaliero è rispettivamente di L. 6.180, L. 7.050 e L. 7.800, di cui le ultime due comprensive delle integrazioni vitto per il personale in speciali condizioni di servizio.

Il personale interessato può prendere visione della circolare n. 750.C.1/396, datata 14.2.2000, del Servizio Vettovagliamento e Pulizia.

Rimborso spese di cura per invalidità dipendente da causa di servizio

Riportiamo la circolare n. 555/B2a15/3, del 10.7.2000, con cui vengono impartite direttive in merito ai tempi e alle modalità per avere il rimborso delle spese di cura per invalidità dipendenti da causa di servizio (cure termali, acquisto farmaci, accertamenti diagnostici e assistenza medico legale).

"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti a causa di presentazione da parte degli interessati di irregolare documentazione probatoria, si precisa che gli interessati, a cure ultimate, dovranno far pervenire, entro e non oltre 30 giorni, istanza di rimborso delle spese sostenute corredata dai seguenti dati:

- dati personali (data e luogo di nascita, residenza, CAP);

Numero 30 del 4 agosto 2000

- codice fiscale;
- qualifica;
- sede di servizio;
- recapito telefonico;
- modalità di pagamento, specificando se il rimborso debba avvenire mediante accredito sul proprio conto corrente bancario (in tal caso indicare la banca, il numero di c/c bancario e i codici ABI/CAB) o attraverso il conto corrente postale (indicare il numero di c/c postale), o tramite Banca d'Italia.

Relativamente alla documentazione da allegare, oltre a richiamare le disposizioni impartite con le circolari pari numero del 17.7.1980 e del 10.4.1990, il D.P.C.M. del 5.7.1965 e la circolare n. 84 del Ministero del Tesoro del 13.11.1997, si ritiene opportuno riassumere quanto segue.

Per il rimborso delle cure termali, l'interessato dovrà produrre:

- fotocopia della prescrizione del medico di base, comprendente la diagnosi, il tipo di cura prescritto e la relativa durata;
- attestazione originale dello stabilimento termale comprovante le cure effettuate e la durata del periodo;
- fattura originale debitamente quietanzata e regolarizzata ai fini fiscali, relativamente alle spese di soggiorno e di altre eventuali spese complementari (quali massaggi, ecc.) effettuate in appositi stabilimenti.

Per la richiesta di rimborso di farmaci, le notule mediche (nel caso in cui la ricetta debba essere trattenuta dal farmacista, dovrà essere esibita in copia) con la prescrizione dei farmaci e la diagnosi firmate dal medico, devono recare l'indicazione del prezzo, la data dell'acquisto ed il timbro della farmacia che li ha forniti. Inoltre l'interessato dovrà presentare una dichiarazione dalla quale risulti che non abbia ottenuto alcun rimborso da parte di terzi.

Per la richiesta di rimborso di fatture o ricevute relative ad accertamenti diagnostici, l'interessato dovrà allegare la prescrizione del medico di base, comprendente la diagnosi ed il tipo di accertamento diagnostico da effettuare, e la fattura originale.

Anche in questo caso l'interessato dovrà presentare una dichiarazione dalla quale risulti che non abbia ottenuto alcun rimborso da parte di terzi.

La prima volta che si inoltra istanza di rimborso, relativamente ai casi sopra specificati, si dovrà allegare anche copia autenticata del decreto di riconoscimento della causa di servizio.

Infine, per il rimborso delle spese sostenute per il pagamento del medico legale intervenuto in sede di Commissione per il riconoscimento della causa di servizio, l'impiegato dovrà allegare oltre alla fattura originale, fotocopia della convocazione a visita inviata dall'ospedale militare."

**Buone
vacanze!**

La Segreteria Nazionale chiuderà gli uffici dal 14 al 25 agosto.
Anche "Collegamento Flash" questa settimana andrà in vacanza,
per riprendere a settembre la sua attività.

La Segreteria Nazionale con l'occasione augura a tutti gli iscritti,
ai colleghi e alle loro famiglie serene vacanze.